

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. 872/ASURDG DEL 10/12/2013**

**Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno sez. Lavoro – RG 820/2013: ricorso di R.I.. Conferimento incarico ex art. 417 bis cpc al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare mandato ai sensi dell'art. 417 bis cpc al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini dell'Area Vasta n. 5 a rappresentare congiuntamente e disgiuntamente l'ASUR, nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro dal Sig. R.I., con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire, comparire in vece del Direttore Generale all'udienza di cui all'art. 420 cpc, conferendo loro all'uopo potere di conciliare e transigere la controversia, eleggendo domicilio presso l'ASUR Area Vasta 5 in Ascoli Piceno, via degli Iris;
2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;
3. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai fini della tempestiva costituzione in giudizio;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n 7 pagine di cui n. 1 di allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa
--

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. Servizio Legale)**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Dlgs 6/9/2001 n. 368
- Dlgs 30/3/2001 n. 165
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

in data 18/06/2013 è stato notificato il ricorso promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, con il quale il Sig. I.R. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Montanini, sul presupposto di aver stipulato dapprima con la ASL n. 13 e poi con l'ASUR Zona Territoriale n. 13 a far data dal 19/02/1997 e fino al 31/12/2008 (dal 1/1/2009, ad esito di procedura di stabilizzazione il ricorrente veniva assunto con contratto a tempo indeterminato) n. 4 contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato – in qualità di Operatore Tecnico Autista di Ambulanza – in violazione della L. 368/2001, ha chiesto al Giudice di accertare la illegittimità del termine apposto sui contratti, con conseguente riconoscimento dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'origine o dal diverso momento e condanna dell'ente al pagamento di un risarcimento danni, quantificato in € 30.000,00 ovvero quella maggiore o minore meglio vista, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto di tutte le voci incidenti nella retribuzione, ivi compresi gli aumenti di fascia mai attribuiti al ricorrente quantificati nella somma di € 14.321,90 o in quella maggiore o minore meglio vista.

In merito al ricorso in argomento, il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Area Vasta n. 5 ha relazionato quanto segue:

*“Il ricorrente ha prestato e presta servizio in qualità di Operatore Tecnico - Autista di ambulanza ex 5° livello retributivo, presso questa Amministrazione nei periodi sottoindicati. Nello specifico:*

- *dal 19/02/1997 al 09/12/1999 il Sig. I.R. è stato assunto con una serie di contratti a tempo determinato stipulati e prorogati per esigenze straordinarie di servizio secondo le vigenti*

disposizioni (Legge n. 230/1962 e art. 31 CCNL del 20/09/2001 Integrativo del CCNL 07/04/1999);

- **dal 01/06/2000** si è instaurato con il ricorrente un incarico di supplenza, conferito “in sostituzione del dipendente Sig. A.P., assente per distacco sindacale” e, quindi, per tutta la durata dell’assenza del dipendente sostituito come esplicitato nel contratto individuale di lavoro con la seguente clausola “ la sostituzione ha inizio a far data dal 01/06/2000 e prosegue per tutta la durata del distacco sindacale del dipendente addetto, salvo anticipato rientro del titolare supplito o anticipata cessazione per cause naturali, contrattuali di legge ovvero annullamento dell’atto deliberativo di assunzione”.

Il predetto incarico è proseguito senza interruzioni sino al **09/12/2007**.

Tale incarico è stato stipulato secondo le disposizioni normative previste dal D.Lgs. 368/2001 il quale all’art. 1 dispone che: “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e **sostitutivo**, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.

L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1bis”.

Nel contratto individuale di lavoro stipulato con il ricorrente con effetto dall’01/06/2000, che si allega alla presente), è stato esplicitamente indicato il nome del lavoratore sostituito, la ragione della sostituzione nonché il termine di durata del contratto e, pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni sopra richiamate.

- **dal 10/12/2007**, con determina del Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane n. 536 del 10/12/2007, dichiarata immediatamente esecutiva, che si allega alla presente, si è disposta la prosecuzione del rapporto di lavoro già instaurato con il dipendente, mediante trasformazione dell’incarico da “supplente” a “straordinario”, in considerazione delle carenze di personale con qualifica di Operatore Tecnico – Autista di ambulanza.

Detto rapporto si è protratto senza soluzione di continuità fino alla conversione dal rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, giuste determinazioni del Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane n. 587 e n. 594 del 31/12/2007, con effetto dal 01/01/2009”.

Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio in argomento a tutela degli interessi dell'amministrazione, si propone il conferimento del mandato difensivo, ai sensi dell'art. 417 bis cpc al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini funzionari dell'U.O.C. Servizio Legale dell'ASUR Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tronto.

**Nelle more del conferimento all'Avv. Patrizia Viozzi dell'incarico di Struttura Complessa Servizio Legale di Area Vasta n. 5, per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n. 5, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:**

1. di dare mandato ai sensi dell'art. 417 bis cpc al Dott. Francesco Tomassetti e alla Dott.ssa Cristiana Gandini dell'Area Vasta n. 5 a rappresentare e difendere congiuntamente e disgiuntamente l'ASUR, nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro dal Dott. L.M., con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire, comparire in vece del Direttore Generale all'udienza di cui all'art. 420 cpc, conferendo loro all'uopo potere di conciliare e transigere la controversia, eleggendo domicilio presso l'ASUR Area Vasta 5 in Ascoli Piceno, via degli Iris;
2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Coll.re Amm.vo DS Titolare P.O.**  
**(Dott. Francesco Tomassetti)**

#### **IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE**

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**IL DIRIGENTE AVVOCATO**  
**(Avv. Patrizia Viozzi)**

**U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Visto

**IL DIRIGENTE  
U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE**

(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente